

I CONTROLLI SUI CREDITI D'IMPOSTA

- 1. PREMESSA;
- 2. IL PIANO OPERATIVO 2003

Riferimenti

- Circolare n.35/E del 08/07/2003
- Circolare n.72 del 14/08/2002
- Comunicazione n. 109 del 25/11/2002
- Legge 449/1997
- DM 311/1998
- Legge 448/1998
- Legge 388/2000
- D.L. 138/2002 (Legge 178/2002)
- D.L. 209/2002 (Legge 265/2002)
- Legge 289/2002
- D.L. 253/2002 (non convertito)
- Circolare n.22/E del 28/04/2003
- Risoluzione n.360 del 18/11/2002
- DPR 602/1973
- D.Lgs. 471/1997
- D.Lgs. 446/1997
- DPR 600/1973
- Legge 890/1982

I. PREMESSA

Con la circolare n. 35 dell'8 luglio 2003 l'Agenzia delle Entrate ha impartito direttive in materia di controlli sui crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione e per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

"Il Punto" di questa settimana prende in esame gli aspetti salienti del piano dei controlli per il 2003.

PRECEDENTI

CIRCOLARE N. 72 DEL 14/08/2002	AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO MIRATO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DI AGEVOLAZIONI E INCENTIVI FISCALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO UTILIZZATO CREDITI D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE DEI VERSAMENTI DOVUTI
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 109 DEL 25/11/2002	SPECIFICI INDIRIZZI OPERATIVI, MIRATI AL CONTROLLO DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO PER L'ASSUNZIONE DI NUOVI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 449/1997, CON INDIRIZZO PRIORITARIO DELL'ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL BENEFICIO, EMESSI DAL CENTRO DI SERVIZIO II.DD. E II.II. DI PESCARA, ORA CENTRO OPERATIVO, E DIVENUTI DEFINITIVI

2. IL PIANO OPERATIVO 2003

ATTIVITÀ PREVISTA

L'attività di contrasto all'indebita fruizione dei crediti d'imposta prevede:

- la **preliminare verifica dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni** fissati dalla legge per usufruire delle agevolazioni;

- la determinazione dell'esatto **ammontare del credito spettante**, qualora ricorrano le condizioni di legge per usufruire dell'agevolazione;
- **il riscontro dell'effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione**;
- la successiva notifica al contribuente, nei casi di riscontrato indebito utilizzo del credito, di un apposito **atto di recupero**, contenente l'invito a versare le complessive somme dovute (credito indebitamente utilizzato, interessi e sanzioni), entro 60 giorni dalla data di notifica.
In caso di mancato versamento l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

AGEVOLAZIONI
OGGETTO
DI CONTROLLO

Saranno, in particolare, oggetto di controllo le seguenti agevolazioni:

CREDITI PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 449/1997 E D.M. 31 I DEL 03/08/1998 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE)
ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 448/1998
ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 388/2000
ARTICOLO 5 DEL D.L. 138/2002 (LEGGE 178/2002)
ARTICOLO 2 DEL D.L. 209/2002 (LEGGE 265/2002)
ARTICOLO 63 DELLA LEGGE 289/2002

CREDITI PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 388/2000
ARTICOLO 10 DEL D.L. 138/2002 (LEGGE 178/2000)
ARTICOLO 1 DEL D.L. 253/2002 (NON CONVERTITO)
ARTICOLO 62 DELLA LEGGE 289/2002

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- il controllo sui crediti per gli investimenti costituisce oggetto di **impegno prioritario**;
- ai fini dell'attività di controllo, è **irrilevante** l'avvenuta adesione al **condono tombale** (articolo 9, comma 9 della Legge 289/2002 - circolare n. 22/E del 28/04/2003, punto 6.2);
- anche in presenza di **definizione automatica** effettuata ai sensi degli articoli 7 e 9 della Legge 289/2002, sono quindi legittimamente esercitabili i poteri di controllo e verifica in relazione alla sussistenza o meno dei presupposti di legge per la fruizione dei crediti d'imposta in oggetto, quali ad esempio:
 - l'effettiva esistenza dell'incremento della base occupazionale e dei requisiti richiesti per considerare agevolabili i lavoratori neo assunti;
 - l'effettiva entità degli investimenti realizzati, la loro localizzazione ed il rispetto delle percentuali di intensità di aiuto.

INDIVIDUAZIONE
DEI SOGGETTI

Le **D.R.E.** individuano i **soggetti** da inserire nel piano dei controlli degli uffici.

SOGGETTI CHE NON HANNO RISPETTATO LA SOSPENSIONE DEGLI UTILIZZI DEL CREDITO PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:

- dall'analisi dei dati a livello nazionale in merito agli investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 8 della Legge 388/2000), risulta che un **notevole numero di soggetti non** avrebbero adempiuto all'obbligo di **sospensione della fruizione** degli ulteriori utilizzi del contributo (articolo 1 del D.L. 253/2002 e articolo 62 della Legge 289/2002);
- su queste basi, le D.R.E. devono:
 - **individuare i soggetti** che hanno utilizzato il credito d'imposta nel periodo di sospensione;
 - verificare l'**eventuale riversamento dei maggiori crediti utilizzati** (codice tributo 6747 - risoluzione n.360 del 18/11/2002);
 - trasmettere agli uffici locali gli **elenchi dei soggetti a rischio**, affinché questi ultimi
 - programmino, **con priorità**, gli opportuni controlli;
 - recuperino il credito, se illegittimamente compensato, anche se sussistono i presupposti e le condizioni per la spettanza dello stesso.

Ai fini dell'orientamento dei controlli saranno inoltre eseguite a livello centrale **elaborazioni** fondate sui dati desumibili dalle **comunicazioni CVS** trasmesse dal 30 gennaio al 28 febbraio 2003 da parte dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate anteriormente all'08/07/2002 (articolo 62, comma 1, lett. a della Legge 289/2002).

MODALITÀ
ISTRUTTORIE

I controlli vanno:

- eseguiti mediante "**accessi mirati**"
- documentati mediante **processo verbale di constatazione**.

CHECK-LIST

In fase di controllo gli uffici possono avvalersi di schede illustrative e *check list* predisposte per le diverse tipologie di credito (<http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JPageXDoctrib.html>)

In particolare, sono state predisposte:

- per il credito d'imposta neo assunti:
 - n. 4 schede illustrative;
 - n. 7 check list;

- per il credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate:
 - n. 1 scheda illustrativa;
 - n. 4 *check list*.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le metodologie:

- tracciano i percorsi necessari al riscontro dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per usufruire delle agevolazioni e per la corretta determinazione del credito;
- tengono conto dell'evoluzione normativa che, nel tempo, ha caratterizzato il singolo credito.

MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI INDEBITAMENTE UTILIZZATI

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto due **schemi di provvedimento** per il recupero dei crediti d'imposta che, a seguito dei riscontri effettuati, risultino indebitamente utilizzati in compensazione dei versamenti dovuti (<http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JPageXDoctrib.html>)

SCHEMA 1

IL PROVVEDIMENTO È ESCLUSIVAMENTE RIFERITO AL RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 449/1997, INDEBITAMENTE FRUITO A FRONTE DI PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEFINITIVO DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2 DEL DM 31/1/1998 (VGS. COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 109 DEL 25/1/2002)

SCHEMA 2

IL PROVVEDIMENTO, A MOTIVAZIONE LIBERA, È INDISTINTAMENTE FINALIZZATO AL RECUPERO DEL CREDITO NEO ASSUNTI E INVESTIMENTI. POTRÀ, PERTANTO, ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER IL RECUPERO DELLO STESSO CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 449/1997, NEI CASI DI INDEBITO UTILIZZO PER OMESSA PRESENTAZIONE AL CENTRO DI SERVIZIO II.DD. E II.II DI PESCARA, ORA CENTRO OPERATIVO, DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO, OVVERO IN ASSENZA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DELLO STESSO CENTRO

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- l'Ufficio, in caso di coesistenza in capo allo stesso contribuente di **entrambe le tipologie di credito indebitamente utilizzato** (incremento dell'occupazione ed investimenti nelle aree svantaggiate), deve procedere al recupero in relazione alle singole fattispecie con distinti atti;
- con riferimento alla **stessa tipologia di credito**, anche in relazione a più annualità ed a diversi codici tributo, va emanato un **unico atto**, pure in presenza di differenti normative succedutesi nel corso del tempo e che hanno interessato la posizione esaminata (nella motivazione devono essere distintamente enunciate le specifiche situazioni giuridiche in relazione alla normativa applicabile nei diversi periodi considerati);

- nell'ambito dei crediti per l'incremento dell'occupazione, vanno distinti gli importi recuperati in relazione ai codici tributo 6700 (articolo 4 della Legge 449/1997) e 6705 (articolo 4 della Legge 448/1998). **PROSPETTI** Entrambi gli schemi di provvedimento contengono due distinti prospetti da compilare a cura dall'Ufficio.

PROSPETTO A)

RIPORTA, PER CIASCUN ANNO INTERESSATO DALL'ILLEGITTIMO UTILIZZO DEL CREDITO, I DATI ANALITICI DEI SINGOLI IMPORTI OGGETTO DI RECUPERO, CON L'INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMPENSAZIONE (DICHIARAZIONE OVVERO MODELLO F24) E DELLE RELATIVE DATE RISCONTRATE, NONCHÉ L'AMMONTARE DEGLI INTERESSI DOVUTI CON RIFERIMENTO A CIASCUNA INDEBITA COMPENSAZIONE.

NEL CASO DI:

- **CREDITO COMPENSATO IN DICHIARAZIONE** (ESEMPIO, ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 449), DEVE ESSERE ASSUNTA, QUALE DATA DI UTILIZZO, QUELLA RIFERITA ALL'ULTIMO GIORNO UTILE PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE STESSA;
- **COMPENSAZIONE DEL CREDITO TRAMITE MODELLO F24**, DEVE ESSERE INDICATA LA DATA RIPORTATA NEL MODELLO DI VERSAMENTO INTERESSATO DALL'INDEBITA COMPENSAZIONE.

NEL PROSPETTO INERENTE LO SCHEMA 2 POLIFUNZIONALE, VA ANCHE INDICATO IL **CODICE TRIBUTO** INTERESSATO DA OGNI INDEBITA COMPENSAZIONE, AL FINE DI CONSENTIRNE L'ESATTA IDENTIFICAZIONE.

IL CALCOLO DEGLI **INTERESSI** VA EFFETTUATO DALL'UFFICIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DPR 602/1973 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN RELAZIONE AD OGNI SINGOLO IMPORTO, SINO ALLA DATA DI EMISSIONE DELL'ATTO (NEL CASO DI INDEBITA COMPENSAZIONE EFFETTUATA NEL MODELLO F24, IL CALCOLO DEGLI INTERESSI DECORRE DAL TERMINE ULTIMO DI VERSAMENTO NORMATIVAMENTE PREVISTO PER OGNI IMPORTO DOVUTO).

PROSPETTO B)

INDICA IL TOTALE IMPORTO DA VERSARE, ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO, A TITOLO DI CREDITO RECUPERATO, INTERESSI E SANZIONI CONNESSE ALLE SINGOLE VIOLAZIONI RISCONTRATE.

AI FINI DEL VERSAMENTO, **IL CALCOLO DEGLI INTERESSI VA COMPLETATO DAL CONTRIBUENTE**, ESSENDO NECESSARIO TENER CONTO DELL'ULTERIORE PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI EMISSIONE DELL'ATTO DI RECUPERO (CALCOLO EFFETTUATO, SINO A TALE DATA, DALL'UFFICIO NEL PROSPETTO A, SECONDO LE MODALITÀ SOPRA PRECISATE) E LA DATA DI EFFETTIVO VERSAMENTO. A TAL FINE NEL PROVVEDIMENTO DI RECUPERO DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA GIORNALIERA DELL'INTERESSE IN RELAZIONE AL TOTALE AMMONTARE DEL CREDITO RECUPERATO.

IL PROSPETTO RIPORTA ANCHE L'APPLICAZIONE DELLE **SANZIONI**. TALE APPLICAZIONE È RIFERITA ALLA SINGOLA IMPOSTA CHE, IN QUANTO OGGETTO DI ILLEGITTIMA COMPENSAZIONE, NON È STATA VERSATA ALLA RELATIVA SCADENZA.

SARÀ PERTANTO SANZIONATO L'OMESSO VERSAMENTO PER LE IMPOSTE DIRETTE E L'IVA (ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 471/1997), NONCHÉ PER L'IRAP (ARTICOLO 34 DEL D.LGS. 446/1997).

IL COMPLESSIVO AMMONTARE DELLE SANZIONI IRROGATE È, PERTANTO, PARI AL 30% DEL TOTALE CREDITO D'IMPOSTA INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN RELAZIONE AI SINGOLI VERSAMENTI OMESSI.

COPIA DELL'AVVISO DOVRÀ ESSERE TRASMESSO, PER I PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI ASPETTI SANZIONATORI, ALLA SEDE COMPETENTE DELL'**INPS**, QUALORA LA COMPENSAZIONE ABBAIA AVUTO PER OGGETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI RECUPERO

La notifica del provvedimento di recupero va eseguita:

- secondo le modalità previste dall'articolo 60 del DPR 600/1973;
- alternativamente, a mezzo **posta** (articolo 14 della Legge 890/1982).

Con l'avviso di recupero il contribuente è invitato al versamento, entro 60 giorni dalla notifica, del complessivo credito indebitamente compensato, unitamente ai relativi interessi e sanzioni ed alle spese di notifica.

CODICI TRIBUTO (IN CORSO DI EMANAZIONE)

Cod. trib. Descrizione

CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE - ARTICOLI 4 DELLA LEGGE 449/1997 E 4 DELLA LEGGE 448/1998

7248	CREDITO D'IMPOSTA E INTERESSI - CONTROLLO SOSTANZIALE DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE
7249	SANZIONI - CONTROLLO SOSTANZIALE DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE

CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE - ARTICOLI 7 DELLA LEGGE 388/2000 E 63 DELLA LEGGE 289/2002

7250	CREDITO D'IMPOSTA E INTERESSI - CONTROLLO SOSTANZIALE DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE
7251	SANZIONI - CONTROLLO SOSTANZIALE DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE - ARTICOLI 8 DELLA LEGGE 388/2000, 10 DEL D.L. 138/2002 E 62 DELLA LEGGE 289/2002

7252	CREDITO D'IMPOSTA E INTERESSI - CONTROLLO SOSTANZIALE DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE
7253	SANZIONI - CONTROLLO SOSTANZIALE DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE

Nel mod. F24 di versamento degli importi va indicato il codice atto riportato nel provvedimento.



dialogo  **line**

informazioni e servizi in rete per commercialisti ed economisti d'impresa

Quesiti on line

Un esperto sempre al vostro fianco nella risoluzione dei problemi professionali. Il nuovo servizio che permette di porre quesiti su materie oggetto della professione direttamente ai nostri esperti e di ricevere la soluzione sul proprio personal computer in 48 ore (a decorrere dal giorno successivo a quello di proposizione del quesito - festivi esclusi).

www.dialogonline.it

00187 Roma, Piazza San Bernardo 106, tel. 06.4620281, fax 06.4743899